

## **PRESIDENZIALE N. 17/23/PRES**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 3 DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.  
(PROC. N. 2025/DDA/LS - DDA/5630 - <https://learn.lifelearning.it>)**

### **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

*conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**5630**, pervenuta in data 20 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004378), dal sig. <omissis>, in qualità di titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://learn.lifelearning.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un'opera di carattere audiovisivo, denominata “Disabilità: I Servizi, le Leggi e i Piani di Intervento”, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alla pagina *internet* sopra indicata, riproduzioni dell'opera audiovisiva sopra indicata e la stessa appariva diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza dell'opera di cui il soggetto istante dichiarava essere il titolare e dunque diffusa in violazione della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche risultava, altresì, quanto segue: il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile agli indirizzi email [lifearningsrls@legalmail.it](mailto:lifearningsrls@legalmail.it), [info@lifelearning.it](mailto:info@lifelearning.it), [support@lifelearning.it](mailto:support@lifelearning.it) e [amministrazione@lifelearning.it](mailto:amministrazione@lifelearning.it), è stato registrato dalla società Keliweb S.r.l., con sede in Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036, Rende, Cosenza, Italia, contattabile agli indirizzi e-mail [keliweb@kelipec.it](mailto:keliweb@kelipec.it) e [info@keliweb.it](mailto:info@keliweb.it), per conto della Movida Dannunziana di Di Lauro Rodrigo; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla medesima società Keliweb S.r.l. ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Surdo, Italia;
4. con comunicazione del 26 ottobre 2023 (prot. n. DDA/0004541), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2025/DDA/LS** relativo

all'istanza DDA/5630, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore dei servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. con comunicazione del 4 dicembre 2023 (prot. n. DDA/0005125) la Direzione servizi digitali ha inviato una comunicazione al fornitore di servizi di *hosting* in cui “... *si richiede di voler specificare il ruolo svolto da Keliweb S.r.l. e le relative azioni che codesta Società è tecnicamente in grado di intraprendere ...*”

7. in data 11 dicembre 2023 (prot. n. DDA/0005231) la Società Keliweb S.r.l. ha comunicato che “... *laddove codesta Autorità dovesse ritenere che il nome a dominio in oggetto presenti profili che violano l'altrui diritto d'autore, Keliweb S.r.l. resta sin da ora a disposizione per dare immediato seguito alle istruzioni che codesta Autorità vorrà impartire ...*”;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere segnalate, in violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

11. l'articolo 8, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

### ORDINA

alla Società Keliweb S.r.l., in qualità di fornitore di servizi di *hosting* ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla rimozione selettiva dell'opera di cui in premessa, diffusa alla pagina <https://learn.lifelearning.it/p/disabilita-i-servizi-le-leggi-e-i-piani-di-intervento>, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la rimozione selettiva della suddetta opera dal sito <https://learn.lifelearning.it> nei tempi e con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato fornitore di servizi di *hosting* ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella